



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
PROVINCIA DI CREMONA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 14/03/2019 Nr. Prot. 473

C O P I A

NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO. RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO, IN VIA RESIDUALE, DELLA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA.

Nr. Progr. **8**
Data **09/03/2019**
Nr. Protoc. **473**
Seduta Nr. **3**

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 09:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
SACCHINI EMANUEL	SINDACO	S
AZZONI STEFANIA	VICESINDACO	N
RIVETTI CLAUDIA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti</i> 2	<i>TOTALE Assenti</i> 1	

Assenti Giustificati i signori:

AZZONI STEFANIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO. RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO, IN VIA RESIDUALE, DELLA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno;

- che l'art. 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*", e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i Comuni siano autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria (di cui alla Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i., pari ad euro 0,26), un diritto fisso, quale rimborso spesa, stabilito in lire 10.000 (pari ad euro 5,16) dall'art. 10 comma 12-ter, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 3, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 marzo 1993, n. 68, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente;

- che il medesimo art. 291 del R.D. n. 635/1940 e s.m.i., dispone, al comma 3, che "*In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.*", dunque pari ad € 10,32 a titolo di diritto fisso;

- che l'art. 40 della già citata Legge 8 giugno 1962, n. 604, recante "*Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali*", e successive modifiche ed integrazioni, sancisce come "*obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.*";

- che l'art. 7-*vicies ter* del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo fosse sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- che l'art. 7-*vicies quater* del medesimo D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro:

- pone a carico dei soggetti richiedenti il rilascio della carta d'identità elettronica la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

- prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;

- che l'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, aveva previsto l'introduzione del documento digitale unificato (DDU), destinato ad unificare, su un medesimo supporto, la carta d'identità elettronica e la tessera sanitaria;

- che l'art. 10, comma 4, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2015, n. 125, ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato ed ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;

- che la nuova CIE, oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con i quali lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;

- che il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione;

- che, ai sensi del comma 3 del citato art. 10 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015, di modifica del comma 2-bis dell'art. 7-*vicies ter*, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, *"L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato."*;

- che, con decreto del 23 dicembre 2015, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;

VISTO il decreto del 25 maggio 2016, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale è stato determinato l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica, fissato in € 13,76, oltre IVA all'aliquota vigente, per un importo totale di € 16,79, e oltre i diritti fissi e di segreteria;

DATO ATTO, pertanto:

a) che, all'importo del corrispettivo, comprensivo di IVA, di € 16,79 da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui al sopraccitato art. 7-*vicies quater*, comma 1, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005, va aggiunto il diritto fisso pari ad € 5,16 ed il diritto di segreteria pari ad € 0,26, per un importo totale di € 22,21 (€ 16,79 + € 5,16 + € 0,26), comprensivo di tutti i diritti spettanti;

b) che, per il rilascio del duplicato della nuova CIE in caso di smarrimento, furto o deterioramento, vanno, invece, sommati, all'importo di € 16,79, il diritto fisso dovuto per il

duplicato pari ad € 10,32 oltre al diritto di segreteria di € 0,26, per un totale di € 27,37 (€ 16,79 + € 10,32 + € 0,26), comprensivo di tutti i dritti spettanti;

VISTE:

- la Circolare n. 10/2016 (rif. Prot. n. 1410 del 10/06/2016) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con oggetto: "*Nuova carta d'identità elettronica*";

- la Circolare n. 11/2016 (rif. Prot. n. 1538 del 04/07/2016) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con oggetto: "*Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE*";

- la Circolare n. 8/2017 (rif. Prot. n. 1962 del 05/09/2017) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con oggetto: "*Nuova carta d'identità elettronica*";

ATTESO:

- che il predetto corrispettivo di € 16,79 va corrisposto per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, mentre i diritti fissi nonché quelli di segreteria, applicati dai Comuni, restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;

- che l'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, vengono riscossi dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica;

PRESO ATTO che la richiamata Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016 ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (€ 16,79 per ciascuna carta) spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme (€ 0,70 per ciascuna carta) al Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio;

DATO ATTO che, presso il Comune di Torricella del Pizzo, è in corso di attivazione il servizio di rilascio della nuova CIE, con installazione di apposita infrastruttura costituita da una postazione di lavoro informatica (corredata di *personal computer*, stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre, lettore di smart card), attraverso la quale sarà possibile acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, procedere all'invio, per la certificazione, al Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero dell'Interno, che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare entro sei giorni lavorativi dalla richiesta;

FATTO CONSTARE:

- che, dal momento in cui la postazione sarà operativa, il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi, stabiliti dalla legge, di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre i casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

- che, al fine di rendere operativo il nuovo servizio, occorre stabilire, per quanto di competenza e di spettanza di questo Comune, il corrispettivo da richiedere per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE);

RICHIAMATO l'art. 13-*quater* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, a norma del quale:

- a decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro;

- durante il predetto periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare ed il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino;

- tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire al predetto arrotondamento in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto che i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni:

▪ possono prevedere la soppressione del diritto fisso da esigere dai Comuni quale rimborso spesa all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità;

▪ possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale;

- che l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, al comma 2, prevede che il provento annuale derivante dai diritti di segreteria sia attribuito integralmente al Comune;

RILEVATO che la riscossione in contanti dell'importo di € 22,21, come sopra determinato, da richiedere ai cittadini per il rilascio della nuova CIE, e dell'importo di € 27,37, da esigere per il caso di rilascio del duplicato della CIE, comporterebbe un appesantimento delle operazioni di pagamento, di resto e contabilizzazione, sia per i cittadini che per gli operatori comunali;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla ridefinizione della quota dei diritti di segreteria di spettanza comunale, anche al fine di snellire la gestione contabile dei diritti medesimi, mediante:

a) arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascuna carta d'identità elettronica rilasciata, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,25, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 5,16, sempre di spettanza comunale, oltre all'importo, comprensivo di IVA, di € 16,79 determinato con D.M. 25 maggio 2016, per un importo corrispettivo totale di € 22,20, in considerazione anche della riassegnazione delle somme versate dai Comuni per la quota di spettanza pari ad € 0,70 per ciascuna carta, secondo le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005;

b) arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascun rilascio di duplicato della carta d'identità elettronica, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,24, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 10,32, sempre di spettanza comunale, oltre all'importo,

comprensivo di IVA, di € 16,79 determinato con D.M. 25 maggio 2016, per un importo corrispettivo totale di € 27,35, in considerazione anche della riassegnazione delle somme versate dai Comuni per la quota di spettanza pari ad € 0,70 per ciascuna carta, secondo le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005;

RITENUTO, quindi, di stabilire il corrispettivo complessivo da esigersi per il **rilascio della nuova CIE** come segue:

- € 16,79 a titolo di rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 5,16 a titolo di diritto fisso;
- € 0,25 a titolo di diritti di segreteria (anziché € 0,26);

per un corrispettivo totale di **€ 22,20** per ciascuna nuova carta d'identità elettronica (CIE);

RITENUTO, inoltre, di stabilire il corrispettivo complessivo da esigersi per il **rilascio di duplicato della nuova CIE**, in caso di smarrimento, furto o deterioramento, come segue:

- € 16,79 a titolo di rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 10,32 a titolo di diritto fisso;
- € 0,24 a titolo di diritti di segreteria (anziché € 0,26);

per un corrispettivo totale di **€ 27,35** per ciascun duplicato della nuova CIE;

CONSIDERATO che tale riduzione dei diritti di segreteria - di 1 centesimo di euro per ciascuna nuova carta d'identità elettronica e di 2 centesimi di euro per ciascun duplicato della CIE - comporterà un mancato introito per il Comune di Torricella del Pizzo ampiamente compensato, a seguito dell'emissione della nuova CIE, dalla drastica riduzione dell'acquisto di materiali di consumo necessari per l'emissione della carta d'identità cartacea (ovvero: supporti per le carte di identità cartacee, bustine in pvc per la custodia delle carte di identità, etichette adesive per incollare la foto del titolare sulla carta di identità, toner stampanti);

RITENUTO, altresì, in applicazione del disposto del sopraccitato art. 13-*quater* del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, di ridefinire la quota dei diritti di segreteria, di spettanza comunale, da esigersi per il rilascio, in via residuale ed, esclusivamente, nei casi previsti dalla legge e sopra richiamati, della carta d'identità cartacea, mediante:

a) arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascuna carta d'identità cartacea rilasciata in via residuale, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,24, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 5,16, sempre di spettanza comunale, per un importo corrispettivo totale di € 5,40;

b) arrotondamento per eccesso del diritto di segreteria esigibile per ciascun rilascio di duplicato della carta d'identità cartacea, in caso di smarrimento, furto o deterioramento, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,28, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 10,32, sempre di spettanza comunale, per un importo corrispettivo totale di € 10,60;

RITENUTO, quindi, di stabilire il corrispettivo complessivo da esigersi per il **rilascio**, in via residuale ed, esclusivamente, nei casi previsti dalla legge, **della carta d'identità cartacea** come segue:

- € 5,16 a titolo di diritto fisso;
- € 0,24 a titolo di diritti di segreteria (anziché € 0,26);

per un corrispettivo totale di **€ 5,40** per ciascuna carta d'identità cartacea;

RITENUTO, inoltre, di stabilire il corrispettivo complessivo da esigersi per il **rilascio**, sempre in via residuale ed, esclusivamente, nei casi previsti dalla legge, **di duplicato della carta d'identità cartacea**, in caso di smarrimento, furto o deterioramento, come segue:

- € 10,32 a titolo di diritto fisso;
- € 0,28 a titolo di diritti di segreteria (anziché € 0,26);

per un corrispettivo totale di **€ 10,60** per ciascun duplicato della carta d'identità cartacea;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto 7 dicembre 2018, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 292 del 17/12/2018, che ha disposto il differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

- il decreto 25 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 28 del 02/02/2019, che ha disposto l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha confermato l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 risulta in corso di approvazione;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta comunale;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI RIDEFINIRE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e recepite, la quota dei diritti di segreteria, di spettanza comunale, da porre a carico dei richiedenti per il **rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE)**, mediante arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascun documento, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,25, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 5,16, sempre di spettanza comunale, oltre all'importo, comprensivo di IVA, di € 16,79 determinato con D.M. 25 maggio 2016, per un importo corrispettivo totale di **€ 22,20 (€ 16,79 + € 5,16 + € 0,25)** in considerazione anche della riassegnazione delle somme versate dai Comuni per la quota di spettanza pari ad € 0,70 per ciascuna carta, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005;

3) **DI RIDEFINIRE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e recepite, la quota dei diritti di segreteria, di spettanza comunale, da porre a carico dei richiedenti per il **rilascio di duplicato della nuova CIE**, in caso di smarrimento, furto o deterioramento, mediante arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascun rilascio di duplicato del documento, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,24, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 10,32, sempre di spettanza comunale, oltre all'importo, comprensivo di IVA, di € 16,79 determinato con D.M. 25 maggio 2016, per un importo corrispettivo totale di **€ 27,35 (€ 16,79 + € 10,32 + € 0,24)** in considerazione anche della riassegnazione delle somme versate dai Comuni per la quota di spettanza pari ad € 0,70 per ciascuna carta, secondo le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, comma 2, del D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005;

4) **DI DARE ATTO** che, a seguito dell'attivazione del servizio di rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE), il Comune di Torricella del Pizzo abbandonerà la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi, stabiliti dalla legge, di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre i casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

5) **DI RIDEFINIRE**, in applicazione dell'art. 13-*quater* del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, la quota dei diritti di segreteria, di spettanza comunale, da porre a carico dei richiedenti per il **rilascio**, in via residuale ed, esclusivamente, nei casi

previsti dalla legge, **della carta d'identità cartacea**, mediante arrotondamento per difetto del diritto di segreteria esigibile per ciascuna carta d'identità cartacea rilasciata, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,24, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 5,16, sempre di spettanza comunale, per un importo corrispettivo totale di **€ 5,40 (€ 5,16 + € 0,24)**

6) **DI RIDEFINIRE**, in applicazione dell'art. 13-*quater* del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, la quota dei diritti di segreteria, di spettanza comunale, da porre a carico dei richiedenti per il **rilascio**, in via residuale ed, esclusivamente, nei casi previsti dalla legge, **di duplicato della carta d'identità cartacea**, mediante arrotondamento per eccesso del diritto di segreteria esigibile per ciascun duplicato della carta d'identità cartacea rilasciato in caso di smarrimento, furto o deterioramento, rideterminandolo da € 0,26 ad € 0,28, al quale va aggiunto il diritto fisso pari ad € 10,32, sempre di spettanza comunale, per un importo corrispettivo totale di **€ 10,60 (€ 10,32 + € 0,28)**

7) **DI DETERMINARE**, pertanto, il diritto fisso e i diritti di segreteria da esigere all'atto del rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE) o di duplicato della nuova CIE (in caso di smarrimento, furto o deterioramento), ovvero all'atto del rilascio, in via residuale ed, esclusivamente, nei casi previsti dalla legge, della carta d'identità cartacea o di duplicato della carta d'identità cartacea, come segue:

	Carta d'identità cartacea		Nuova CIE	
	Rilascio a scadenza	Rilascio duplicato	Primo rilascio / Rilascio a scadenza	Rilascio duplicato
Importo ministeriale	--	--	€ 16,79	€ 16,79
Diritto fisso comunale	€ 5,16	--	€ 5,16	--
Diritto di segreteria comunale	€ 0,24	€ 0,28	€ 0,25	€ 0,24
Diritto fisso di duplicato	--	€ 10,32	--	€ 10,32
TOTALE	€ 5,40	€ 10,60	€ 22,20	€ 27,35

8) **DI DARE ATTO** che il riversamento dei corrispettivi di competenza statale, pari ad € 16,79 per ciascuna CIE emessa, avverrà secondo le modalità e tempi disciplinati dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016 (rif. Prot. n. 1538 del 04/07/2016);

9) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Servizi Demografici;

10) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

12) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, nell'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di garantire, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, l'adempimento di quanto qui statuito,

CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Numero Delibera **8** Del **09/03/2019**

Servizio:

OGGETTO

NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO. RIDEFINIZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO, IN VIA RESIDUALE, DELLA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	/// Data 08/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Cerioli Andrea
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	/// Data 08/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2019 al 29/03/2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000.

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 473, in data 17/04/1901 ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 14/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09/03/2019** decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL Segretario Comunale

Cappelli Carolina
